



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA BASILICATA

nella Camera di consiglio del 23/05/2024

composta dai magistrati:

Dott. Giuseppe Tagliamonte Presidente - *Relatore*

Dott. Lorenzo Gattoni Referendario

Dott.ssa Antonella Romanelli Referendario

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante: "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3" e in particolare l'art. 7, comma 8;

VISTO l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente a oggetto

gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

VISTA la richiesta di parere avanzata dal Sindaco p.t. del Comune di Montemurro (PZ) acquisita da questo Ufficio al prot. n. 473 del 02.05.2024;

VISTA l'ordinanza n. 11/2024 del 23/05/2024, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione regionale di controllo per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il magistrato relatore Presidente Dott. Giuseppe Tagliamonte;

Ritenuto in

FATTO

Con la nota in epigrafe richiamata, il Sindaco p.t. del Comune di Montemurro (PZ) richiedeva a questa Sezione un parere ex art. 7, comma 8, L. n. 131/2003.

L'istanza era diretta ad avere chiarimenti sulla vigenza delle graduatorie concorsuali, considerata l'assunta antinomia tra l'art. 91 comma 4 del Tuel e l'art. 35 comma 5 ter del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 come innovato dalla L. 160/2019.

Infatti, mentre la prima disposizione statuisce che *"Per gli Enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione (...)"*, la seconda norma prevede che *"Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le Pubbliche Amministrazioni rimangono vigenti per il periodo di due anni"*.

Considerato in

DIRITTO

La funzione consultiva è inserita nell'ambito delle attività attribuite alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dall'art. 7, comma 8, della legge 6 giugno 2003, n. 131, recante adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

In via preliminare, la Sezione è chiamata a verificare l'integrazione dei necessari requisiti di ammissibilità richiesti per l'attivazione dell'azione consultiva, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell'Ente che ha la capacità di proporre l'istanza e dell'organo che può effettuare formalmente la richiesta, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l'attinenza alla materia della contabilità pubblica, il cui perimetro è divenuto oggetto di numerosi interventi ermeneutici della Corte dei conti.

Inoltre, affinché possa legittimamente esercitarsi la funzione consultiva, presupposto indefettibile deve essere il carattere generale ed astratto dei quesiti contenenti la richiesta di parere.

Ammissibilità soggettiva

Nel caso di specie, la richiesta deve ritenersi ammissibile in quanto formulata dal Sindaco del Comune di Montemurro (PZ) nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore dell'Ente, ai sensi dell'art. 50 del TUEL.

Ammissibilità oggettiva

Il quesito deve concernere la *materia della contabilità pubblica* che assume un "*ambito limitato alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli*" (Sez. autonomie, deliberazione n. 5/AUT/2006) e non può ampliarsi a tal punto da ricomprendere "*qualsivoglia attività degli Enti che abbia, comunque, riflessi di natura*

finanziaria, comportando, direttamente o indirettamente, una spesa, con susseguente fase contabile attinente all'amministrazione della stessa ed alle connesse scritture di bilancio" (SS.RR. deliberazione n. 54/CONTR/2010).

Diversamente argomentando, infatti, si finirebbe per trasformare le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti in organi di consulenza generale, il che si pone in stridente contrasto con il dato normativo e con le funzioni intestate alla magistratura contabile nell'attuale assetto ordinamentale.

Tanto premesso, occorre verificare se la richiesta di parere avanzata dal sindaco del Comune di Montemurro e relativa alla validità temporale delle graduatorie, possa ricondursi nella nozione testè enunciata di contabilità pubblica.

Sul punto giova evidenziare che la giurisprudenza contabile, in recenti arresti consultivi (Sez. contr. Campania n. 17/2019/PAR; n. 55/2019/PAR; n. 2016/2019/PAR; n. 6/2020/PAR e n. 16/2023/PAR), ha ricondotto nel concetto di contabilità le sole norme in tema di personale che pongono limiti e divieti strumentali al raggiungimento di specifici obiettivi di contenimento della spesa, e non anche quelle che hanno meri riflessi di natura finanziaria.

Più nel dettaglio, alla prima categoria di norme sono ascrivibili quelle che fissano limiti in materia di spese per il personale e vincoli alle capacità assunzionali correlati alla sostituzione di quello cessato (c.d. *turn-over*). La *ratio* sottesa a tali norme, infatti, consiste nell'esigenza di contenimento della spesa pubblica per il personale ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

Alla seconda categoria sono, invece, riconducibili le disposizioni che hanno meri riflessi finanziari come, ad esempio, proprio quelle relative alla validità temporale delle graduatorie dei concorsi pubblici.

Tale ricostruzione è seguita anche dalla Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 17/SEZAUT/2020/QMIG e n. 9/SEZAUT/2022/QMIG), secondo cui l'ampliamento della nozione di contabilità pubblica attiene alle questioni che possono sorgere in relazione all'interpretazione di quelle norme di coordinamento della finanza pubblica che pongono

limiti e divieti *“strumentali al raggiungimento degli specifici obiettivi di contenimento della spesa”*. Quando la richiesta di parere, come nel caso in oggetto, non sollecita l’interpretazione di tali norme, *“si è al di là dei limiti oggettivi di competenza di cui all’articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003”*.

Inoltre, la funzione consultiva assegnata alla magistratura contabile può esplicarsi soltanto con riferimento a quesiti aventi carattere generale ed astratto e non con riguardo a fatti gestionali specifici, potenzialmente oggetto di iniziative o vertenze giudiziarie, anche presso giudici diversi.

Tanto precisato in punto di ricognizione dei requisiti di ammissibilità oggettiva, da questo Collegio ritenuti insussistenti nella dedotta fattispecie, si ritiene comunque opportuno, al fine di offrire all’Amministrazione istante un quadro aggiornato e coerente con la effettività e validità dei criteri di settore, rappresentare gli orientamenti esplicitati, in diretto riscontro o incidentalmente, dalla magistratura Amministrativa e da altra Sezione di Controllo della Corte dei conti in argomento.

Più nel dettaglio, il Collegio, reputa opportuno richiamare il principio espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Campania (deliberazione 16/2023/PAR) in una vicenda analoga a quella oggetto del presente quesito e, successivamente, ribadito anche da altro plesso giurisdizionale (TAR Campania n. 1792/2024).

In tali pronunce, si è esplicitato che, ai sensi dell’art. 88 del TUEL (recante *“Disciplina applicabile agli uffici ed al personale degli enti locali”*) *“...all’ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali (...) si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni nonché quelle contenute nel presente testo unico”*.

Tale norma è stata introdotta dal legislatore al precipuo fine di assicurare il coordinamento tra le norme generali e le norme del TUEL, anche per evitare di ingenerare l’equivoco che le norme del d. lgs. n. 165/2001 potessero essere considerate di carattere generale e quelle del TUEL di carattere speciale. La norma sulla durata biennale delle graduatorie troverebbe

applicazione, pertanto, ed alla luce delle coordinate interpretative sopra richiamate, anche nei confronti degli enti locali.

P.Q.M.

la Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata dichiara inammissibile sotto il profilo oggettivo la richiesta di parere presentata dal Sindaco del Comune di Montemurro (PZ).

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della segreteria della Sezione, al Sindaco del Comune di Montemurro.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 23/05/2024

Il Presidente – Relatore

F.to Dott. Giuseppe TAGLIAMONTE

Depositata in Segreteria il 23/05/2024

Per IL FUNZIONARIO

PREPOSTO AI SERVIZI DI SUPPORTO

F.to Dott. Giovanni CAPPIELLO